

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA, SEDE DI BOLOGNA, SEZ. PRIMA
**RICORSO R.G. N. 1466/2025 - NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
PER L'INTEGRAZIONE VOLONTARIA DEL CONTRADDITTORIO**
ESTRATTO PER NOTIFICA

Ricorrenti: Sig. -OMISSIS- e Sig.ra -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Montorsi e Laura Andrao, come da procura speciale alle liti rilasciata in data 16/10/2025 nelle forme di legge.

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna; I.C. di Malalbergo – Bologna.

Controinteressati: -OMISSIS-; I.C. di Molinella – Bologna.

Oggetto del ricorso: l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari,

- del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l'amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di continuità didattica con la docente di sostegno -OMISSIS-, per l'A.S. 2025/2026, in favore dell'alunna -OMISSIS-, presentata dai ricorrenti in data 15/05/2025 ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025;
- della nota n. 14122 del 01/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, avente ad oggetto “*Prospetto delle disponibilità per le nomine a tempo determinato di cui all'art. 2 D.M. n. 111/2024, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Anno scolastico 2025/26 – Posto sostegno*”, nella parte in cui non risultano posti disponibili di tipo EE_ADEE sostegno psicofisico per la scuola primaria nell'I.C. di Malalbergo;
- della nota n. 14282 del 05/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante la pubblicazione dei bollettini EE_ADEE con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 finalizzata all'immissione in ruolo, nella parte in cui la docente di sostegno -OMISSIS- è stata assegnata all'I.C. di Molinella;
- del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l'amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di riesame e di annullamento in autotutela presentata dai ricorrenti in data 05/08/2025, reiterata in data 07/08/2025;
- per quanto occorrer possa, della nota n. 15592 del 29/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato in continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, nel quale sono previsti n. 5 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di Altedo dell'I.C. di Malalbergo;
- per quanto occorrer possa, della nota n. 15594 del 30/08/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l'individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato di supplenza annuale da GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), nel quale sono previsti n. 11 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di Altedo dell'I.C. di Malalbergo;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto ai ricorrenti, con cui è stata negata all'alunna -OMISSIS- la continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- per l'A.S. 2025/2026.

Il ricorso è altresì finalizzato all'accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- anche per l'A.S. 2025/2026 e alla condanna dell'amministrazione scolastica intimata a consentire la continuità didattica in favore dell'alunna, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- anche per l'A.S. 2025/2026.

Motivi di ricorso: il ricorso è sorretto dai seguenti motivi di ricorso

- I° MOTIVO – Violazione di legge. Violazione e/o mancata applicazione: dell'art. 8 del d.l. 31/05/2024 n. 71, convertito con modificazione dalla l. 29/07/2024 n. 106; del d.m. n. 32 del 26/02/2025; del d.lgs. 13/04/2017 n. 66; della l. 05/02/1992, n. 104; delle norme e dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 della Costituzione. Eccesso di potere per: contraddittoria manifesta e sviamento di potere; irrazionalità e ingiustizia manifesta; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
- II° MOTIVO – Violazione di legge: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dei principi partecipativi stabiliti dalla medesima legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Provvedimenti del T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I[^], adottati in corso di giudizio.

- Decreto monocratico n. 332/2025: rigetta l'istanza cautelare monocratica, dispone abbreviazione dei termini e fissa Camera di Consiglio.
 - Ordinanza collegiale n. 342/2025: ordina all'Ufficio Scolastico Regionale il riesame della domanda di continuità formulata dai ricorrenti e fissa la Camera di Consiglio.
 - Ordinanza presidenziale n. 216/2025 del 26/11/2025: autorizza parte ricorrente alla notifica, anche per pubblici proclami, nei confronti dei possibili controinteressati “*mediante pubblicazione per estratto e in sintesi dei contenuti del ricorso e degli altri atti processuali sopra indicati nei siti web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ambito Territoriale di Bologna, nonché dell'I.C. (Istituto Comprensivo) di Malalbergo - Bologna e dell'I.C. di Molinella - Bologna, negli spazi di tali siti web normalmente dedicati alle comunicazioni al personale docente*”.
- Modena - Scandiano, 2 dicembre 2025

Avv. Tommaso Montorsi

Avv. Laura Andrao